

non è completamente chiara la dinamica dei fatti accaduti e delle varie azioni che si sono succedute al termine della partita di calcio —:

quale sia stata l'esatta dinamica dei fatti accaduti domenica 25 febbraio 2001, a Montegabbione (Terni) al termine dell'incontro di calcio Montegabbione-Castiglione Macchie. (4-34372)

\* \* \*

### LAVORI PUBBLICI

*Interrogazioni a risposta scritta:*

TURRONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto del Programma di Riqualficazione Urbanistica e per lo Sviluppo Sostenibile Territoriale (P.R.U.S.S.T.) introdotto nel sistema degli incentivi con decreto ministeriale dell'8 ottobre 1998, avrebbe dovuto avere quale fine essenziale la tutela del territorio e l'acquisizione di progetti assolutamente compatibili con il rispetto e la coerenza ambientale;

in modo difforme da tale obiettivo, successivamente alla pubblicazione del bando per l'accesso ai finanziamenti pubblici la provincia di Siracusa, i comuni di Palermo, Catania, Castelvetro (provincia di Trapani) e Randazzo (provincia di Catania) hanno riproposto interventi già vanamente presentati in passato ad assemblee elettive e organismi di controllo paesaggistico ed ambientale che li avevano respinti per il loro evidente fine di indiscriminata speculazione edilizia e di manomissione del territorio;

tali programmi sono stati trasmessi al ministero dei lavori pubblici con nota n. 118/SEGR del 12 aprile 2000 del presidente del comitato di valutazione e selezione dei programmi, contenente gli atti relativi al lavoro del comitato, nota che dimostra la carenza istruttoria dei piani e

la mancanza della documentazione da allegare, prevista dal bando contenuto del decreto ministeriale 8 ottobre 1998;

in merito ai progetti presentati dalle cinque amministrazioni comunali e provinciali siciliane, oltre ai riscontrati vizi di istruttoria parziale (mancanza di trasparenza e superficialità) o assoluta e alla violazione, in via generale, di tutte le norme che impongono una verifica di coerenza urbanistica ed ambientale dei progetti esaminati, che in buona parte prevedono invasive varianti edificatorie, manca la necessaria intesa legittimamente espressa dall'autorità regionale competente all'approvazione delle varianti urbanistiche;

il Ministro dei lavori pubblici con decreto del 19 aprile 2000 ha approvato una graduatoria che individua per ciascuna regione il soggetto promotore del programma, ammettendo al finanziamento i P.R.U.S.S.T. presentati dalla provincia di Siracusa e dai comuni di Palermo, Catania, Castelvetro e Randazzo in virtù dell'alto punteggio conferito loro dal comitato di valutazione e selezione che li ha ritenuti in grado di « rispondere pienamente alle macro esigenze delle trasformazioni territoriali attraverso specifiche azioni progettuali », mentre essi appaiono invece del tutto contrastanti con le esigenze di qualità ecologica ambientale e con i valori paesaggistici visto che, ad esempio, prevedono la costruzione di piste da sci nel Parco dell'Etna e strade nel Parco dei Nebrodi, alberghi e porti turistici di notevole impatto sul paesaggio su coste ancora non urbanizzate;

l'intero iter di approvazione dei progetti e di analisi delle proposte da inserire nei programmi contrasta, per la natura degli stessi, con la finalità del decreto ministeriale dell'8 ottobre 1998 e difetta di attenta istruttoria relativa al merito degli stessi, in violazione quindi dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990;

si evidenzia l'assoluta incoerenza e superficialità dei progetti ammessi a graduatoria contrasta con la normativa di riferimento tesa « all'identificazione delle

linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali ed ambientali » —:

se non ritengano evidenti la violazione e la falsa applicazione del decreto ministeriale 8 ottobre 1998 ed allegati, per l'inidoneità delle referenze bancarie adottate a garanzie delle risorse finanziarie a carico dei privati, per la presenza di pareri contrari in fase istruttoria, ed infine per la non coerenza urbanistica degli interventi proposti che, anzi, prevedono invasive varianti edificatorie in contrasto con gli obiettivi dichiarati dei P.R.U.S.S.T.;

se non ritengano necessario ed urgente, alla luce delle considerazioni citate, di annullare la nota n. 118/SEGR del 12 aprile 2000 del presidente del comitato di valutazione e selezione dei programmi e gli atti relativi al lavoro del comitato medesimo nonché escludere dalla graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento pubblico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000 i P.R.U.S.S.T. presentati dalla provincia di Siracusa e dai comuni di Palermo, Catania, Castelvetro e Randazzo. (4-34331)

**TURRONI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in Friuli Venezia Giulia, nelle province di Gorizia e Udine, sono in corso alcuni progetti di sistemazione idraulica dei torrenti Versa e Judrio, nonché di alcuni dei loro affluenti, tutti facenti parte del bacino del fiume Isonzo;

detti progetti sono stati predisposti da enti diversi: regione Friuli Venezia Giulia, comuni di Cormons, Capriva, Medea, la prima all'uopo delegata dal magistrato alle acque di Venezia, i comuni su subdelega della medesima regione;

i progetti sembrano fare riferimento al « Programma di interventi per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino Isonzo » redatto ai sensi della legge 13

luglio 1995, n. 295, predisposto dall'autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e approvato dal comitato istituzionale nello stesso anno 1995;

in realtà le opere previste appaiono disomogenee nella loro concezione, prevedendo interventi diversi fra loro, in assenza di coordinamento;

i diversi interventi, tutti comunque interessanti in un unico sottobacino di dimensioni relativamente ridotte, sono sottoposti, in modo frazionato, ciascuno ad una propria valutazione di impatto ambientale —:

se i ministri interrogati non ritengano di dover verificare la corrispondenza tra i predetti progetti di intervento con il programma predisposto dall'autorità di bacino;

se non ritengano di dover assicurare che la medesima autorità di bacino vigili sulla natura degli interventi, garantendo la rispondenza dei medesimi agli obiettivi del predetto programma;

per quali motivi gli interventi che sono posti in capo al magistrato delle acque di Venezia siano da questi delegati alla regione indi da questa subdelegati ad enti sottoordinati;

se non ritenga il Ministro dei lavori pubblici di dover richiedere al magistrato delle acque di esercitare le proprie funzioni a proposito degli interventi in parola piuttosto che delegarle ad altri enti;

se non ritenga, il Ministro dell'ambiente, che tutte le opere sul sottobacino riguardanti i torrenti Versa e Judrio e affluenti debbano essere sottoposte ad un'unica valutazione di impatto ambientale, trattandosi di interventi connessi e collegati fra loro. (4-34358)

**GARDIOL e TURRONI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

entro il 15 gennaio 2001 il comune di Varallo e gli altri comuni appartenenti alla

comunità montana della Valsesia in Piemonte avrebbero dovuto rilasciare, come atto dovuto, la concessione edilizia per il progetto ex *New Team* di ricostruzione della derivazione d'acqua sul fiume Sesia, in località Morca;

tale progetto, mirante allo sfruttamento idroelettrico del fiume Sesia, è considerato assolutamente inopportuno e pericoloso sotto gli aspetti idrogeologici, ambientali e turistici delle amministrazioni comunali della Valsesia e dal « Comitato per la tutela del fiume Sesia e dei suoi affluenti » che vi si oppongono perché si presenta avulso da un piano di intervento più generale, in grado di assicurare le popolazioni circa la corretta pianificazione delle risorse idriche e del territorio adiacente;

le autorità municipali ed il comitato si sono rivolte all'amministrazione provinciale di Vercelli perché subordini l'approvazione di singoli interventi sull'alveo fluviale, come quello citato, allo studio sull'uso plurimo delle acque, finalizzato a definirne *a priori* la compatibilità con le primarie esigenze di sicurezza idrogeologica, di garanzia dell'incolumità pubblica, dello sviluppo delle attività sportive e delle necessità di tutela e valorizzazione ambientale dell'intero territorio della Valsesia;

è concreto il rischio che, dall'autorizzazione e dalla conseguente realizzazione di sconsiderati interventi sull'alveo fluviale derivino dannose ed irreparabili conseguenze sull'industria turistica, basata sulla naturalità dell'incontaminato ecosistema fluviale, da cui dipende gran parte dell'economia della valle;

la necessità di una pianificazione generale in materia di assetto idrogeologico dell'intero bacino del Sesia è evidenziata altresì dagli esiti dell'indagine conoscitiva sul fiume riferita in Senato dal sottosegretario di Stato all'ambiente il 21 novembre 2000 in risposta ad un'interrogazione urgente in materia;

dalla relazione risultava che la regione Piemonte ha avviato per un solo

progetto (rispetto alle ventiquattro richieste di autorizzazioni e alle nove derivazioni già esistenti) le procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale, non ha ancora trasmesso alla provincia di Vercelli il Piano di tutela del bacino del Sesia né all'autorità di Bacino del Po gli elementi necessari a giudicare la questione, non sono disponibili parametri ambientali attendibili non esistendo uno studio aggiornato sul Deflusso Minimo Vitale;

il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante provvedimenti in ordine alla difesa del territorio dei comuni alluvionati, prevede che la regione Piemonte definisca entro il 30 aprile 2001 il Piano Stralcio del Bacino del fiume Po sulla base di elenchi di comuni ad elevato rischio, elenchi che vanno aggiornati includendovi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, i comuni interessati dagli eventi alluvionali dell'ottobre e novembre 2000 come i comuni della Valsesia: è pertanto necessario che il progetto preliminare di tale Piano Stralcio, adottato dalla Regione precedentemente all'emanazione del decreto-legge n. 279/2000, venga opportunamente integrato così da prevedere, nell'ambito di una pianificazione più complessiva, misure di salvaguardia dal rischio idrogeologico anche per la Valsesia, dove sono stati segnalati puntualmente i dissesti e le situazioni di esondabilità lungo l'asta del fiume Sesia;

l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 279 del 2000, prevede che in merito agli interventi debba essere convocata una conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali, alla quale partecipino i comuni interessati, e che le regioni svolgano, d'intesa con le province ed in collaborazione con i comuni, un'attività di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua, coordinata dall'Autorità di Bacino, per rilevare situazioni di pericolo imminente o potenziale ovvero di « opere in alveo, restringimenti di sezione di deflusso prodotti da attraversamenti o opere esistenti »;

l'articolo 17, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge n. 183 del 1989 prevede che fino all'approvazione del Piano di Bacino, l'Autorità competente prevede misure di salvaguardia « con particolare riferimento a bacini montani e ai torrenti di alta valle » per cautelare ed evitare gravi danni al territorio, prevedendo l'intervento del Governo in caso di inerzia —:

quali provvedimenti i Ministri interrogati, secondo le proprie competenze, intendano adottare per ottenere che le autorità competenti, in primo luogo la regione Piemonte, effettuino i necessari studi e le dovute verifiche a livello globale d'asta del fiume Sesia in ordine all'assetto idrogeologico, ambientale e di sfruttamento delle risorse idriche, sospendendo in attesa del risultato di tali studi e verifiche, il rilascio di concessioni edilizie per la realizzazione di progetti d'intervento su zone adiacenti all'alveo del fiume Sesia definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge n. 279 del 2000 come di « probabile esondazione »;

quali misure di salvaguardia il Ministro dell'ambiente ritenga opportuno adottare per scongiurare la compromissione del patrimonio naturale, costituito dal bacino del fiume Sesia, dalla cui integrità dipende l'economia turistica della Valsesia. (4-34360)

\* \* \*

#### LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

*Interrogazione a risposta immediata in Commissione:*

XI Commissione:

DUILIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza le Prefetture di Como e Lecco sino all'anno 1995 non richiede-

vano agli interessati l'iscrizione al collocamento obbligatorio nonostante questa fosse prevista dalla legge n. 118/1971;

per prassi consolidata, pertanto, l'assegno veniva concesso senza formale richiesta di detta iscrizione;

la legge n. 662/1996 (articolo 1 comma 249) ha inserito l'obbligatorietà di comunicare entro il 31 marzo di ogni anno l'iscrizione al collocamento obbligatorio;

a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima legge i titolari dell'assegno mensile hanno regolarizzato la loro posizione;

le Prefetture, annullano, ovvero revocano sistematicamente i decreti di concessione dalla loro emissione sino alla data di iscrizione con rilevante danno per quelle persone in condizioni particolarmente disagiate sia sul piano economico che esistenziale;

questi casi, purtroppo, non hanno trovato una soluzione con la sanatoria prevista dalla legge n. 662/1996 —:

quali iniziative intendano promuovere per affrontare tali situazioni individuando eventuali correttivi per quei casi di particolare gravità. (5-08883)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

CASILLI e ROTUNDO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

alcune prefetture (tra cui quelle di Lecce e di Lecco) stanno annullando i provvedimenti di concessione dell'assegno mensile, previsto dall'articolo 13 della legge n. 118 del 1971 per gli invalidi civili « parziali », a seguito della constatazione della mancata iscrizione (o del mancato rinnovo dell'iscrizione) da parte dei beneficiari nelle liste speciali di collocamento *ex* articolo 19 della legge n. 482 del 1968;

si ritiene ingiustificato — soprattutto in questa fase di riorganizzazione del sistema di assistenza economica e di revi-